

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3159/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3160/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 3161/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 3162/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3163/84 della Commissione, del 13 novembre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 3164/84 della Commissione, del 13 novembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari dell'India 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 3165/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3137/82, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 3166/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2942/80, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento 16
- Regolamento (CEE) n. 3167/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 17

(segue)

Regolamento (CEE) n. 3168/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .	20
Regolamento (CEE) n. 3169/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	24
Regolamento (CEE) n. 3170/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	27
Regolamento (CEE) n. 3171/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	29
Regolamento (CEE) n. 3172/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	30
Regolamento (CEE) n. 3173/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84	32
Regolamento (CEE) n. 3174/84 della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'undicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84	33

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

84/544/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 ottobre 1984, che prolunga la sospensione temporanea dello statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne la peste suina classica** 34

84/545/CEE :

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1984, che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la sessantanovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81 36

84/546/CEE :

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1984, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per l'ottantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79 38

84/547/CEE :

- ★ **Quarantasettesima direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1984, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali** 40

84/548/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 novembre 1984, recante seconda modifica della decisione 81/10/CEE, che stabilisce le regioni da cui la Grecia non spedisce, verso gli altri Stati membri, alcun animale delle specie bovina e suina, né carni fresche delle specie bovina, suina, ovina e caprina, e recante abrogazione della decisione 84/374/CEE, concernente certe misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia** 44

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3159/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 novembre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	68,90
10.01 B II	Frumento duro	121,41 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	78,44 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	72,84
10.04	Avena	60,76
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	70,67 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	87,57 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	110,31
11.01 B	Farine di segala	123,67
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	201,52
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	118,20

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3160/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 novembre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,40	1,40	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	1,77	1,77	1,77
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	18,97
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	1,76	1,76	0,18

B. Malto*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	2,49	2,49	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,86	1,86	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	3,15	3,15	3,15	3,15
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	2,35	2,35	2,35	2,35
11.07 B	Malto torrefatto	0	2,74	2,74	2,74	2,74

REGOLAMENTO (CEE) N. 3161/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2504/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3094/84 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2504/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 dell'8. 11. 1984, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU / t)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽³⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	156,99	74,89
	2. a grani lunghi	197,19	94,99
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	196,24	94,52
	2. a grani lunghi	246,49	119,64
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	237,15	106,65
	2. a grani lunghi	456,77	216,50
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	252,57	113,93
	2. a grani lunghi	489,66	232,48
	III. Rotture	46,28	20,14

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3162/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2505/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3095/84 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 8.
⁽⁴⁾ GU n. L 291 dell'8. 11. 1984, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3163/84 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1984****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1012/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 25.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	1 601	288,31	78,66	241,24	25,68	48 241	88,73	20,95
1.12	ex 07.01-21 ex 07.01-22	ex 07.01 B I	Broccoli	4 419	795,78	217,13	665,87	70,89	133 154	244,91	57,82
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	804	144,90	39,53	121,24	12,90	24 246	44,59	10,52
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	1 762	314,69	86,94	266,80	28,11	54 041	98,07	23,37
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	4 373	781,00	215,76	662,14	69,77	134 120	243,40	58,02
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 469	263,40	71,68	220,61	23,40	44 361	80,88	19,13
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	2 468	440,83	121,79	373,74	39,38	75 703	137,38	32,75
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	3 812	680,72	188,06	577,12	60,81	116 898	212,14	50,57
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	1 620	290,60	79,38	243,84	25,85	48 828	89,18	20,73
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	840	151,46	41,41	127,12	13,48	25 423	46,67	10,96
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	6 184	1 104,45	305,12	936,36	98,67	189 663	344,19	82,05
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	433	77,36	21,37	65,59	6,91	13 286	24,11	5,74
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	2 913	520,35	143,75	441,15	46,48	89 358	162,16	38,65
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	897	159,65	43,71	134,75	14,19	27 018	49,30	11,27
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	19 279	3 442,71	951,11	2 918,76	307,56	591 204	1 072,91	255,76
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	10 543	1 882,67	520,12	1 596,15	168,19	323 305	586,73	139,86
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	4 302	768,24	212,24	651,33	68,63	131 928	239,42	57,07
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	2 357	421,03	116,31	356,95	37,61	72 302	131,21	31,27
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	2 203	393,55	108,72	333,66	35,16	67 584	122,65	29,23
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	39 816	7 113,98	1 966,27	6 023,74	633,12	1 211 715	2 215,74	516,49
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 752	314,71	85,84	263,33	27,98	53 136	96,76	22,68
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 870	512,62	141,62	434,60	45,79	88 030	159,75	38,08
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	4 259	760,62	210,13	644,86	67,95	130 618	237,04	56,50
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	1 414	252,58	69,78	214,13	22,56	43 374	78,71	18,76
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	1 702	305,84	83,21	255,91	27,18	51 546	93,84	22,12
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	3 650	651,84	180,08	552,63	58,23	111 938	203,14	48,42
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2 639	471,30	130,20	399,57	42,10	80 936	146,88	35,01
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	2 274	406,23	112,23	344,40	36,29	69 760	126,60	30,17
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	5 607	1 001,35	276,64	848,95	89,45	171 958	312,06	74,39
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	12 122	2 164,73	598,05	1 835,28	193,39	371 742	674,63	160,81
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	2 066	372,05	101,51	311,31	33,14	62 253	114,50	27,03

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	2 560	457,29	126,33	387,69	40,85	78 529	142,51	33,97
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	2 085	372,47	102,90	315,78	33,27	63 963	116,07	27,67
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	2 174	388,35	107,29	329,25	34,69	66 691	121,03	28,85
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	3 205	576,05	158,98	488,11	51,34	97 928	179,14	41,40
2.60.3	08.02-28	08.02 B I	— Clementine	3 217	574,49	158,71	487,06	51,32	98 655	179,03	42,67
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	3 480	621,50	171,70	526,91	55,52	106 729	193,69	46,17
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	2 264	404,31	111,69	342,77	36,12	69 431	126,00	30,03
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grape- fruits», freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	2 580	460,73	127,28	390,61	41,16	79 120	143,58	34,22
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	3 507	626,28	173,02	530,97	55,95	107 550	195,18	46,52
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	9 588	1 712,16	473,01	1 451,58	152,96	294 023	533,59	127,19
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	2 330	416,16	114,97	352,83	37,18	71 467	129,69	30,91
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	4 793	855,89	236,45	725,63	76,46	146 980	266,73	63,58
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	1 615	288,44	79,69	244,55	25,76	49 534	89,89	21,42
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	1 797	321,72	88,80	272,19	28,80	55 089	100,20	23,95
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	1 967	354,35	97,29	298,45	31,53	60 273	109,79	25,69
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	2 712	489,11	133,68	410,56	43,49	82 037	150,94	35,18
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	4 025	723,45	199,67	613,00	64,47	122 984	224,97	51,99
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	2 803	504,88	137,76	422,46	44,97	84 480	155,38	36,68
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	1 945	348,29	96,13	294,67	31,18	59 639	108,48	25,93
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	4 512	810,15	221,27	679,17	72,21	136 208	249,27	58,28
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	3 329	591,82	163,87	502,64	52,82	101 773	184,63	43,45
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	540	96,52	26,68	81,73	8,59	16 441	30,06	7,00
2.190		ex 08.09	Meloni:								
2.190.1	ex 08.09-19		— allungati o ovali	1 683	300,60	83,04	254,85	26,85	51 622	93,68	22,33
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	4 975	888,45	245,45	753,23	79,37	152 570	276,88	66,00
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	2 542	454,05	125,44	384,95	40,56	77 973	141,50	33,73
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	12 058	2 153,27	594,88	1 825,57	192,37	369 775	671,06	159,96
2.202	ex 08.09-90	ex 08.09	Kaki	2 896	517,21	142,89	438,50	46,20	88 820	161,18	38,42
2.203	ex 08.09-90	ex 08.09	Lychees	19 624	3 535,23	970,70	2 977,52	314,63	601 320	1 095,40	256,32

REGOLAMENTO (CEE) N. 3164/84 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1984****che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari dell'India**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3762/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3589/82 della Commissione riprende i quantitativi massimi convenuti con i paesi terzi e ne fissa la ripartizione tra gli Stati membri per l'anno 1984;

considerando che negli accordi bilaterali la Comunità si è impegnata nei confronti dei paesi fornitori ad adeguare le ripartizioni tra Stati membri onde garantire l'impiego ottimale ed a stabilire procedure efficaci e rapide per la loro modifica;

considerando che l'India ha chiesto di adeguare all'evoluzione delle correnti di scambio le ripartizioni tra

Stati membri delle limitazioni quantitative comunitarie concordate al fine di consentirne una migliore utilizzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le aliquote di alcuni Stati membri dei quantitativi massimi comunitari relativi ai prodotti tessili originari dell'India, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3589/82, sono modificati per l'anno 1984 come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAERKAMP

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Cate- goria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	India	F I UK DK	1 000 pezzi	517 523 522 144
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sinte- tiche o artificiali	India	D F UK DK	1 000 pezzi	602 398 671 70
27	60.05 A II b) 4 dd) 61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)	60.05-51, 52, 54, 58 61.02-57, 58, 62	Indumenti esterni, accessori di abbiglia- mento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Gonne, comprese le gonne-panta- lone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia	India	BNL DK	1 000 pezzi	421 125

REGOLAMENTO (CEE) N. 3165/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3137/82, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione⁽²⁾, dimostra la necessità di alcuni adeguamenti, in particolare di semplificare l'applicazione da parte delle organizzazioni di produttori dello schema relativo al margine di tolleranza;

considerando che occorre anche armonizzare la procedura di rilascio degli attestati previsti per i casi in cui i prodotti siano messi in vendita, ritirati o riportati da un'organizzazione di produttori in uno Stato membro diverso da quello in cui essa è stata riconosciuta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3137/82 è modificato come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Il livello del prezzo di ritiro su indicato si applica per un periodo non inferiore a cinque giorni lavorativi e non può superare settantacinque giorni lavo-

rativi. Tale periodo non può comunque superare il periodo di validità dei prezzi di ritiro comunitari fissati per la campagna di pesca interessata ».

2. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Articolo 9 »

Qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi aderenti metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'autorità competente del primo Stato membro rilascia senza indugio all'organizzazione in parola o al suo aderente, qualora ne faccia richiesta, un attestato conforme al facsimile riprodotto nell'allegato IV, e contemporaneamente rilascia copia di tale attestato all'organismo dell'altro Stato membro, competente per la concessione della compensazione finanziaria.

La richiesta relativa all'attestato di rilascio deve essere introdotta presso l'autorità competente immediatamente dopo la messa in vendita dei prodotti.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo dell'organismo competente per la concessione della compensazione finanziaria ».

3. L'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

• ALLEGATO IV

STATO MEMBRO :

Attestato rilasciato conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione

1. Richiedente :

a) Organizzazione di produttori interessata (denominazione e indirizzo)

b) Aderente : agente e nome di tale organizzazione (nome)

c) Nome e numero di registro del battello

2. Quantitativo messo in vendita (per prodotto e per kg) :

3. Data :

4. Per i quantitativi indicati al punto 2, è stato applicato il prezzo di ritiro comunitario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 ?

sì	no
----	----

Se del caso, è stato applicato il prezzo di ritiro regionale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dello stesso regolamento ?

sì	no
----	----

5. Per ottenere la compensazione finanziaria, le seguenti categorie di prodotti facenti parte dei quantitativi di cui al punto 2, sono state ritirate dal mercato :

a) Prodotto	Categoria del prodotto	Quantità per categoria di prodotti (in kg)
.....		
.....		
.....		

b) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1501/83, i prodotti ritirati dal mercato sono smaltiti secondo le successive opzioni :

Prodotto	Quantità (kg)	Opzione
.....		
.....		
.....		

c) Il premio di riporto è previsto per i quantitativi seguenti :

Prodotto	Quantità (in kg)
.....	
.....	
.....	

Originale rilasciato all'organizzazione di produttori o al suo aderente di cui al punto 1.

Copia trasmessa all'organismo competente per la concessione della compensazione finanziaria dello Stato membro nel quale l'organizzazione di produttori di cui al punto 1 è riconosciuta.

Firma del richiedente

Firma/timbro dell'autorità competente dello Stato membro •

REGOLAMENTO (CEE) N. 3166/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2942/80, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2942/80 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 259/84 ⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità di acquistare all'intervento olio greggio di sansa di olive avente un'acidità non superiore a 15°; che, nelle ultime campagne, soltanto con una certa difficoltà è stato possibile smaltire questi oli sul mercato e che, al tempo stesso, i corsi di mercato della qualità citata sono risultati inferiori al prezzo d'intervento; che è pertanto opportuno aumentare la riduzione applicabile al prezzo d'intervento per la suddetta qualità di olio;

considerando che, durante il periodo di magazzinaggio degli oli d'oliva detenuti dagli organismi d'intervento, la qualità originaria può subire un certo deterioramento; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa delle scorte, occorre verificare periodicamente la qualità degli oli immagazzinati; che, di conseguenza, gli organismi d'intervento dovrebbero procedere a controlli periodici della qualità degli oli d'oliva da essi detenuti;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2942/80 è modificato come segue:

1. All'articolo 6 sono aggiunti i commi seguenti:

« Gli Stati membri verificano periodicamente la qualità degli oli all'ammasso e procedono, quanto meno all'inizio di ogni campagna, a un'analisi di tutte le partite di oli commestibili. I risultati di questa analisi devono essere trasmessi alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni campagna.

Previo esame di tali risultati, la Commissione procede, se del caso, a un declassamento degli oli che non presentano più le caratteristiche previste dalla normativa comunitaria e notifica il declassamento medesimo agli Stati membri interessati ».

2. Nell'allegato, l'importo della riduzione per l'olio di sansa di olive fino a 5° di acidità, pari a « 118,57 » ECU/100 kg, è modificato in « 123 » ECU/100 kg.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 30 dell'1. 2. 1984, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3167/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 22 ottobre 1984;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 22 ottobre 1984, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 22 ottobre 1984, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 22 ottobre 1984, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito,
regione 5, per la settimana che inizia il 22 ottobre 1984**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	64,914 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 22 ottobre 1984

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
		Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	30,510
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	64,914
	2. Busto o mezzo busto	45,440
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	71,405
	4. Coscia intera o mezza coscia	84,388
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	84,388
	bb) Pezzi disossati	118,143
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	48,686
	2. Busto o mezzo busto	34,080
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	53,555
	4. Coscia intera o mezza coscia	63,292
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	63,292
	bb) Pezzi disossati	88,609
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	84,388
	2. disossate	118,143
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	
	— non disossate	84,388
	— disossate	118,143

REGOLAMENTO (CEE) N. 3168/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) 2344/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3032/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2344/84 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 14. 8. 1984, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 287 del 31. 10. 1984, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	24,86
04.01 A I b)	0120	22,45
04.01 A II a) 1	0130	22,45
04.01 A II a) 2	0140	27,15
04.01 A II b) 1	0150	21,24
04.01 A II b) 2	0160	25,94
04.01 B I	0200	51,33
04.01 B II	0300	108,58
04.01 B III	0400	167,80
04.02 A I	0500	17,00
04.02 A II a) 1	0620	116,55
04.02 A II a) 2	0720	149,15
04.02 A II a) 3	0820	151,57
04.02 A II a) 4	0920	220,90
04.02 A II b) 1	1020	109,30
04.02 A II b) 2	1120	141,90
04.02 A II b) 3	1220	144,32
04.02 A II b) 4	1320	213,65
04.02 A III a) 1	1420	26,59
04.02 A III a) 2	1520	35,90
04.02 A III b) 1	1620	108,58
04.02 A III b) 2	1720	167,80
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,0930 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,4190 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,1365 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,0930 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,4190 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,1365 (*)
04.02 B II a)	2820	50,55
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,0858 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 1,6780 (*)
04.03 A	3110	197,41
04.03 B	3210	240,84
04.04 A	3300	203,02 (*)
04.04 B	3900	213,29 (*)
04.04 C	4000	157,69 (*)
04.04 D I a)	4410	162,46 (*)
04.04 D I b)	4510	164,84 (*)
04.04 D II	4610	261,56
04.04 E I a)	4710	213,29
04.04 E I b) 1	4800	183,45 (*)

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	175,62 ⁽¹⁾
04.04 E I c) 1	5210	131,72
04.04 E I c) 2	5250	272,34
04.04 E II a)	5310	213,29
04.04 E II b)	5410	272,34
17.02 A II	5500	40,31 ⁽¹²⁾
21.07 F I	5600	40,31
23.07 B I a) 3	5700	84,40
23.07 B I a) 4	5800	109,53
23.07 B I b) 3	5900	101,75
23.07 B I c) 3	6000	81,93
23.07 B II	6100	109,53

- (¹) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (²) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (³) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (⁴) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - b) 7,25 ECU,
 - c) 21,30 ECU.
- (⁵) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - b) 21,30 ECU.
- (⁶) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
 - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (⁷) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (⁸) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (⁹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (¹⁰) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 12,09 ECU :
- per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
 - per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹¹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
 - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
 - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;
 - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
 - a 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹²) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (¹³) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3169/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3129/84⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3129/84 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3129/84 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 292 del 9. 11. 1984, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	. 0 0
10.01 B II	Frumento duro	—
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	 10,00 10,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	. 23,00 30,00 — —
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — l'Algeria — gli altri paesi terzi	 — 12,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	 15,00 15,00 14,00 14,00 13,00 12,00

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1 150 — tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 — tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	15,00 15,00 15,00 15,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾ — tenore in ceneri da 0 a 1 300 — tenore in ceneri di più di 1 300	150,00 142,00 127,00 120,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	15,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3170/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2985/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3108/84 ⁽⁸⁾;

considerando che, per il periodo dal 24 al 30 ottobre 1984, per talune monete:

— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2985/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 282 del 25. 10. 1984, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 291 dell'8. 11. 1984, pag. 31.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	11,454	11,974	12,484	13,105	13,291	13,811
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	36,17	37,48	32,35	34,05	34,52	36,49
— Paesi Bassi (Fl)	34,73	36,14	36,41	38,32	38,85	40,98
— UEBL (FB/Flux)	531,60	555,73	579,40	606,77	615,39	628,50
— Francia (FF)	69,81	73,38	76,32	79,57	80,75	84,34
— Danimarca (Dkr)	96,39	100,76	105,05	110,28	111,84	115,44
— Irlanda (£ Irl)	8,592	8,982	9,359	9,757	9,896	10,094
— Regno Unito (£)	6,817	7,139	7,454	7,839	7,952	8,273
— Italia (Lit)	16 402	17 143	17 590	18 209	18 471	18 351
— Grecia (Dra)	864,28	911,35	957,48	1 014,16	1 029,46	1 076,53

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	16,913	17,528	17,857	18,472	19,087
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	50,92	52,47	45,54	47,27	48,74
— Paesi Bassi (Fl)	50,04	51,70	51,27	53,21	54,86
— UEBL (FB/Flux)	784,96	813,51	828,78	855,64	884,19
— Francia (FF)	106,08	110,30	111,85	114,88	119,10
— Danimarca (Dkr)	142,32	147,50	150,27	155,44	160,62
— Irlanda (£ Irl)	12,687	13,148	13,388	13,772	14,233
— Regno Unito (£)	10,157	10,537	10,739	11,119	11,500
— Italia (Lit)	24 026	25 095	25 243	25 812	26 693
— Grecia (Dra)	1 334,58	1 390,26	1 418,72	1 474,40	1 530,07

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,230240	2,223720	2,217950	2,211640	2,211640	2,194500
Fl	2,515590	2,508840	2,502040	2,495860	2,495860	2,478390
FB/Flux	45,092800	45,152700	45,205800	45,257900	45,257900	45,405900
FF	6,847780	6,859620	6,871960	6,886280	6,886280	6,927650
Dkr	8,060480	8,079560	8,092510	8,103660	8,103660	8,136550
£ Irl	0,721016	0,723706	0,726227	0,728936	0,728936	0,735804
£	0,598106	0,598652	0,598894	0,599232	0,599232	0,599970
Lit	1 390,79	1 398,05	1 405,34	1 412,57	1 412,57	1 433,00
Dra	92,309700	92,385900	92,459200	92,538700	92,538700	92,792000

REGOLAMENTO (CEE) N. 3171/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato 3158/84 ultimo dal regolamento (CEE) n. 3158/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 14. 11. 1984, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (ECU / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	44,64 41,68 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3172/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3096/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3096/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3096/84, sono modificati conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 291 dell'8. 11. 1984, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 novembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	37,39	
	(b) altri	37,87	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,3739
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	(a) zuccheri canditi	34,40 ⁽¹⁾	
	(b) altri zuccheri greggi	34,84 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3173/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2382/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2382/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2382/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 39,980 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3174/84 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 1984**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'undicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2383/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2383/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per l'undicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'undicesima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2383/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 36,736 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1984

che prolunga la sospensione temporanea dello statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne la peste suina classica

(84/544/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE, in particolare l'articolo 13, bis paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 82/838/CEE⁽⁴⁾, il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate all'allegato I e II della decisione 82/838/CEE;

considerando che, con decisione 84/495/CEE del 10 ottobre 1984⁽⁵⁾, la Commissione ha sospeso per un periodo di 15 giorni lo statuto di ufficialmente

indenne da peste suina o di indenne da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco;

considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, occorre prorogare per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i quindici giorni previsti inizialmente onde chiarire la situazione;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 4 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è sospeso temporaneamente per le regioni elencate nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2,

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1984, pag. 37.

della direttiva 72/461/CEE è sospeso per le regioni nell'allegato II per un periodo di quindici giorni.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1984.

Articolo 3

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale prenderà le decisioni del caso.

ALLEGATO I

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di ufficialmente indenni da peste suina è sospeso

Regierungsbezirke di Niederbayern.

ALLEGATO II

Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di indenni da peste suina è sospeso

Regierungsbezirke d'Oberbayern.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1984

che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la sessantanovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81

(84/545/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e per il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/84 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento indicano una gara permanente per un aiuto per il burro e per il burro concentrato;

considerando che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che, per il burro e per il burro concentrato, sia fissato un importo massimo dell'aiuto differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di materie grasse del burro, o che sia deciso di non dar

corso alla gara; che l'importo della cauzione di trasformazione per il burro concentrato deve essere fissato tenendo conto dell'importo massimo dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della sessantanovesima gara particolare, gli importi massimi dell'aiuto ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza, per il burro concentrato, la cauzione di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la sessantanovesima gara particolare effettuata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 ottobre 1984, gli importi massimi dell'aiuto e le cauzioni di trasformazione sono fissati come segue:

a) *per il burro:*

(ECU/100 kg di burro)		
Destinazione del burro [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore di materie grasse del burro	Importo massimo dell'aiuto
Formula A e/o C e/o D	Uguale o superiore a 82 %	190,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	—
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	105,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	—

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 19. 10. 1984, pag. 14.

b) *per il burro concentrato :*

<i>(ECU/100 kg di burro concentrato puro)</i>		
Destinazione del burro concentrato [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Formula A e/o C e/o D	249,00	275,00
Formula B	145,00	160,00

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1984

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per l'ottantottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79

(84/546/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/83⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/84⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 16 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di materie grasse del burro, o che sia deciso di non dar corso alla gara ; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione dell'ottantottesima gara particolare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza i depositi di trasformazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'ottantottesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 ottobre 1984, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali sono fissati come segue :

(ECU/100 kg di burro)			
Destinazione del burro [articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore in materie grasse del burro	Prezzo minimo di vendita	Deposito cauzionale di trasformazione
Formula A e/o C e/o D	Uguale o superiore a 82 %	115,00	230,00
	Inferiore a 82 %	112,00	230,00
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	200,00	137,00
	Inferiore a 82 %	—	—

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 276 del 19. 10. 1984, pag. 14.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

QUARANTASETTESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1984****che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali****(84/547/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla quarantaseiesima direttiva 84/349/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che alcuni additivi appartenenti rispettivamente ai gruppi dei coccidiostatici e degli agenti leganti, finora ammessi per talune utilizzazioni su scala nazionale, sono stati ampiamente sperimentati; che, sulla base degli studi effettuati e dell'esperienza acquisita questi additivi possono essere autorizzati, per gli usi previsti, in tutta la Comunità;

considerando che l'impiego del coccidiostatico « Miscela di meticlorpindolo/metilbenzoquato », dell'emulsionante « Trioleato di poliossietilene (20) sorbitano » e dell'agente antiagglomerante « Perlite » è stato sperimentato con successo in alcuni Stati membri; che è opportuno autorizzare provvisoriamente l'uso di questi additivi, almeno su scala nazionale, in attesa che vengano ammessi su scala comunitaria;

considerando che lo studio di vari additivi iscritti nell'allegato II, e quindi autorizzabili su scala nazionale, non è ancora completato; che è pertanto necessario prorogarne la scadenza di autorizzazione per un determinato periodo;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 183 dell'11. 7. 1984, pag. 15.

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue :

1. All'allegato I :

a) nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose » la voce n. E 763 « Lasalocid-sodio » è completata come segue :

• N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
			Pollastre destinate alla produ- zione di uova	16 settimane	75 ppm dell'alimento completo	125	— »

b) nella parte L « Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti » è aggiunta la voce seguente :

• N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
E 561	Vermiculite	Silicato naturale di magnesio, di alluminio e di ferro, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto. Tenore massimo di fluoro : 0,3 %	Tutte le specie animali				Tutti gli alimenti »

2. All'allegato II :

a) nella parte B « Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose », la voce n. 16 « Miscela di meticloropindolo/metilbenzoato » è completata come segue :

• N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
					ppm dell'alimento completo	ppm dell'alimento completo		
			Tacchini	12 settimane	110	110	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	30. 11. 1985 »

b) nella parte C « Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti »,

aa) la data del 31 dicembre 1984 che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita dalla data del 30 novembre 1985 per le seguenti voci :

- n. 7 Gomma Karaya
- n. 8 Esteri parziali di poliglicerolo di acidi grassi di ricino policondensati
- n. 12 Monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano
- n. 13 Monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano

- n. 14 Monostearato di poliossietilene (20) sorbitano
- n. 15 Tristearato di poliossietilene (20) sorbitano
- n. 16 Monooleato di poliossietilene (20) sorbitano
- n. 17 Stearato di poliossietilene (8)
- n. 18 Stearato di poliossietilene (40)

bb) è aggiunta la voce seguente :

• N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
29		Trioleato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo : polisorbato 85)	Tutte le specie animali				Tutti gli alimenti	30. 11. 1985 *

c) nella parte D « Agenti conservanti », la data del 30 novembre 1984 che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita dalla data del 30 novembre 1985 per le seguenti voci :

- n. 3 Acido cloridrico
- n. 4 Acido solforico
- n. 5 Formaldeide
- n. 16 Nitrito di sodio (E 250)
- n. 19 1,2-propandiolo

d) nella parte G « Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti » :

- aa) la data del 30 novembre 1984 che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita dalla data del 30 novembre 1985 per le seguenti voci :
 - n. 1 Bentonite e montmorillonite
 - n. 4 Miscele naturali di steatite e di clorite, esenti da amianto, diverse dalla miscela E 554
- bb) la data del 30 novembre 1984 che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita dalla data del 30 giugno 1985 per la voce n. 2 « Vermiculite » ;
- cc) è aggiunta la voce seguente :

• N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
5	Perlite	Silicato naturale di sodio e di alluminio, espanso mediante riscaldamento esente da amianto	Tutte le specie animali				Tutti gli alimenti	30. 11. 1985 *

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, punto 1, entro e non oltre il 30 giugno 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1984

recante seconda modifica della decisione 81/10/CEE, che stabilisce le regioni da cui la Grecia non spedisce, verso gli altri Stati membri, alcun animale delle specie bovina e suina, né carni fresche delle specie bovina, suina, ovina e caprina, e recante abrogazione della decisione 84/374/CEE, concernente certe misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia

(84/548/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 112,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE, in particolare l'articolo 8,vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 81/476/CEE⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, tenuto conto dell'esistenza nel distretto di Evros di una zona cuscinetto in cui gli animali delle specie bovina, ovina e caprina vengono regolarmente vaccinati contro l'afta epizootica da virus esotico, la Commissione ha stabilito, con decisione 81/10/CEE⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 83/220/CEE⁽⁷⁾ le regioni da cui la Grecia non spedisce verso gli altri Stati membri alcun animale delle specie bovina e suina, né carni fresche delle specie bovina, suina, ovina e caprina;

considerando che le autorità greche hanno esteso tali vaccinazioni ad un comune supplementare e che occorre pertanto includere quest'ultimo nella zona territoriale in questione;

considerando che, grazie alle misure applicate contro i focolai di afta epizootica manifestatasi in una parte del territorio ellenico, si è potuto debellare la malattia e scongiurare qualsiasi pericolo; che è quindi opportuno ripristinare le condizioni di scambi precedenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del terzo trattino dell'articolo 1 della decisione 81/10/CEE è modificato come segue:

« — a sud dalla strada Feres-Orestias ma incluso il territorio dei comuni di Loutros, Monastiraki e Doriscos ».

Articolo 2

La decisione 84/374/CEE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 33 del 5. 2. 1981, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 121 del 7. 5. 1983, pag. 28.

AVVISO ALLA CLIENTELA

RINNOVO ABBONAMENTI

Si avverte la gentile clientela che, a partire dal 1° gennaio 1985, l'agenzia di vendita in Italia per la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà la libreria LI.CO.SA. con sede in via Lamarmora 45, Casella Postale 552, 50121 Firenze (Telefono: 57 97 51; Telex: 570466 LICOSA-I; CCP n. 343509).

Le persone interessate potranno rivolgersi alla suddetta agenzia per tutte le informazioni relative a tale pubblicazione.